



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 271

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 4 settembre 2014

INDICE**Commissioni permanenti**6^a - Finanze e tesoro:*Plenaria* *Pag.* 311^a - Lavoro:*Plenaria* » 7

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 4 settembre 2014

Plenaria**129^a Seduta***Presidenza del Presidente*
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Legnini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro sucedanei, nonché di fiammiferi (n. 106)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Esame e rinvio)

La relatrice CHIAVAROLI (*NCD*) illustra lo schema di decreto in esame soffermandosi innanzitutto sull'articolo 1, comma 1, modifiche al testo unico delle accise (decreto legislativo n. 504 del 1995 – TUA). La lettera *a*) reca modifiche all'articolo 39-*bis*, concernente l'oggetto dell'imposta sui tabacchi lavorati, al fine di introdurre la previsione e la definizione di una nuova categoria di tabacchi lavorati: i tabacchi da inalazione senza combustione. Il testo in esame prevede per questa nuova categoria merceologica una specifica disciplina fiscale, introduce nel TUA l'articolo 39-*terdecies*, diretto a prevedere che i prodotti in esame siano sottoposti ad accisa in misura pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale rilevato per l'anno 2013. Con successivo provvedimento direttoriale verrà individuata l'equivalenza di tali prodotti rispetto ad un chilogrammo convenzionale di sigarette necessaria a fini del computo dell'accisa. Si prevede inoltre che il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa debba dichiarare, prima dell'immis-

sione in consumo, l'equivalenza del consumo del tabacco ad un chilogrammo convenzionale di sigarette.

Lo schema di decreto ridefinisce inoltre il sistema di tassazione delle cosiddette sigarette elettroniche, modificando a tal fine l'articolo 62-*quater* del TUA. È prevista anzitutto la definizione dei beni costituenti la base imponibile dell'imposta, basandosi pertanto sulla destinazione d'uso dei prodotti e non più sulla loro succedaneità. Contemporaneamente vengono sottratti all'imposizione i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, utilizzati per il consumo di tali prodotti, attualmente sottoposti a tassazione. I prodotti da inalazione senza combustione presenterebbero una forte analogia con i tabacchi da inalazione senza combustione precedentemente esaminati: pertanto il provvedimento, pur tenendo conto che si tratta di prodotti diversi dal tabacco, quindi assoggettati ad imposta di consumo e non ad accisa, prevede per essi un trattamento fiscale analogo, consistente in un'imposta pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette. Anche in tale ipotesi si rimanda ad un successivo provvedimento direttoriale per individuare l'equivalenza di tali prodotti rispetto ad un chilogrammo convenzionale di sigarette necessaria a fini del computo dell'imposta. Si prevede inoltre che il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta debba dichiarare, prima della commercializzazione, l'equivalenza del consumo del prodotto ad un chilogrammo convenzionale di sigarette.

Al comma 1 dell'articolo 1, la lettera *b*) novella il comma 2 dell'articolo 39-*quinquies* del TUA prevedendo che, per le sigarette, le tabelle di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico siano stabilite con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale (PMP-sigarette) determinato annualmente entro il 1° marzo dell'anno successivo, anziché con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta come attualmente previsto. Con la novella si prevede pertanto di estendere il ricorso al parametro del prezzo medio ponderato, già utilizzato per il calcolo dell'elemento specifico dell'accisa anche per la determinazione della sua componente *ad valorem*.

La lettera *c*) del comma 1 sostituisce l'articolo 39-*octies* del TUA. Per effetto di tale modifica si prevede anzitutto che tanto la componente specifica che quella *ad valorem* dell'accisa delle sigarette siano determinate con riferimento al PMP-sigarette. Contemporaneamente, viene innalzata la percentuale per il calcolo della componente specifica dall'attuale livello del 7,5 per cento al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al PMP-sigarette.

In secondo luogo, con il nuovo articolo 39-*octies* vengono rimodulati gli importi dell'accisa minima per i sigaretti e per il tabacco trinciato fino per arrotolare le sigarette, e si introduce un'accisa minima per i sigari. Il testo prevede pertanto per i sigari e i sigaretti l'applicazione di un'accisa minima pari a euro 25 il chilogrammo convenzionale, mentre per il tabacco trinciato per sigarette è prevista un'accisa pari ad euro 115 il chilogrammo.

Un'ulteriore modifica apportata con il nuovo articolo 39-*octies* concerne l'introduzione per le sigarette di un onere fiscale minimo, che prende in considerazione, per fissare un importo minimo di tassazione, sia l'accisa sia l'IVA. Il testo in esame prevede pertanto un onere fiscale minimo pari a euro 170 il chilogrammo convenzionale, che si applica a tutti i prezzi di sigarette per i quali la somma dell'accisa, calcolata in base alle due componenti specifica e *ad valorem*, e dell'IVA, calcolata con l'applicazione dell'aliquota ordinaria, sia inferiore a euro 170 il chilogrammo.

La successiva lettera *f*) abroga a decorrere dal 1° gennaio 2015 gli articoli 62-*bis* e 62-*ter* del TUA concernenti l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, liberalizzandone pertanto la fabbricazione e la vendita.

La lettera *g*) del comma 1 modifica l'allegato I del TUA al fine di incrementare l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa delle sigarette, che passa dal 58,5 al 58,7 per cento; viene inoltre soppressa la voce relativa ai fiammiferi.

Il comma 2 dell'articolo 1 attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze – su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – il potere di variare: le aliquote di base dei tabacchi lavorati, la misura della componente specifica dell'accisa, gli importi dell'onere fiscale minimo e dell'accisa minima e l'aliquota dell'imposta sui tabacchi e sui prodotti da inalazione senza combustione. Tale potestà andrà esercitata secondo specifiche cadenze temporali e limiti quantitativi, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita.

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze in materia di rintracciabilità e di legittimazione della circolazione dei prodotti del tabacco, conformemente a quanto previsto nella direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. A fini di coordinamento con tale previsione, il comma 5 provvede ad abrogare alcune disposizioni in materia di contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati e di tracciabilità contenute, rispettivamente, nell'articolo 39-*duodecies* del TUA e nell'articolo 6 del decreto-legge n. 417 del 1991.

L'articolo 2, comma 1, prevede che le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto in esame non siano soggette ad aggiornamento trimestrale sino al 31 dicembre 2014.

Il comma 2 fissa un'accisa minima per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e per le sigarette, pari, rispettivamente, a 108,00 euro/kg e a 126,80 euro/kg, ed aumenta l'aliquota di base dal 58,5 al 58,6 per cento, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto legislativo nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al 31 dicembre 2014. Si tratta di una disposizione che riproduce quanto già previsto dalla determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 4691 del 15 luglio 2014, adottata ai sensi dell'articolo

14, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013. Il testo in esame, pertanto, recepisce ed assorbe le disposizioni contenute nella determinazione direttoriale e nel citato articolo 14, comma 3, che vengono conseguentemente abrogate dal comma 3.

Il comma 4 stabilisce che fermo restando quanto previsto dai precedenti commi da 1 a 3 le nuove disposizioni recate dal testo in esame si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda come la questione del riordino delle accise sui tabacchi sia stata oggetto di esame del comitato bicamerale informale sull'attuazione della delega fiscale, con la partecipazione del sottosegretario Legnini. Dà quindi conto di alcune richieste di audizione pervenute alla Presidenza e in risposta a quesiti dei senatori Laura BOTTICI (M5S) e SCIASCIA (FI-PdL XVII) fa presente che il programma del ciclo di audizioni, in via di definizione, potrà essere integrato sulla base di ulteriori segnalazioni dei Gruppi.

Il sottosegretario LEGNINI auspica che il ciclo di audizioni possa essere quanto più ampio ed esaustivo. Si sofferma poi sull'impegno del Governo a porre attenzione ai rilievi espressi dal settore delle sigarette elettroniche, per gli effetti indiretti di scelte tecniche che potrebbero rilevarsi ingiustificatamente penalizzanti.

Il presidente Mauro Maria MARINO dà atto dell'importanza delle osservazioni del rappresentante del Governo e garantisce il massimo impegno al fine dello svolgimento di un esame approfondito del provvedimento in titolo.

Rispondendo a un quesito del senatore VACCIANO (M5S), il sottosegretario LEGNINI fornisce chiarimenti concernenti la formulazione del testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 4 settembre 2014

Plenaria

94^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DI GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE concernente l'attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (n. 104)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore ICHINO (*ScpI*), premesso che lo schema è assegnato con riserva, in assenza del parere della Conferenza Stato – regioni, segnala anzitutto che esso è inteso a completare il recepimento della direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE. Le altre norme di tale direttiva 2009/13/CE – ivi comprese le disposizioni dell'accordo sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 – sono già recepite nell'ordinamento interno.

La novella di cui all'articolo 1 dello schema modifica la nozione di armatore, posta ai fini della disciplina sull'orario di lavoro dei lavoratori marittimi che prestino servizio a bordo di navi mercantili battenti bandiera

italiana e adibite a navigazione marittima, specificando che le figure del gestore, dell'agente o del noleggiatore a scafo nudo rientrano in tale nozione anche qualora altri organismi o persone adempiano alcuni dei compiti e degli obblighi dell'armatore stesso.

L'articolo 2 demanda a un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con quello della salute e quello delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi interessate, l'individuazione delle attività lavorative da svolgersi a bordo per le quali venga escluso il ricorso a lavoratori minorenni, in considerazione della pericolosità per la loro salute e sicurezza. La nuova previsione è intesa a recepire la novella posta dall'articolo 2, numero 3, della citata direttiva 2009/13/CE, che non prevede espressamente sanzioni per le violazioni dei divieti che saranno definiti dal decreto ministeriale; deve ritenersi che si applichi comunque la sanzione civile generale, consistente nella nullità del contratto stipulato in violazione del decreto ministeriale attuativo per illiceità dell'oggetto del contratto stesso. Può essere opportuno, tuttavia, che il decreto legislativo venga integrato con una disposizione che commini anche un'adeguata sanzione amministrativa per il caso di violazione del divieto.

Propone pertanto che la Commissione esprima parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, raccomandando l'inserimento nell'articolo 2 di una disposizione che commini una adeguata sanzione amministrativa nel caso che il minore sia adibito a lavoro pericoloso per la sua salute o sicurezza (testo allegato al resoconto della seduta).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

(24) ZELLER e BERGER. – Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile

(103) Maria Grazia GATTI ed altri. – Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

(165) Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell'imprenditoria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura

(180) Rita GHEDINI ed altri. – Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della conciliazione familiare

(183) Rita GHEDINI ed altri. – Norme applicative dell'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco

- (199) *ICHINO ed altri. – Misure per favorire l'invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l'occupazione degli anziani e dei giovani e per l'incremento della domanda di lavoro*
- (203) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera*
- (219) *Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale*
- (263) *SANGALLI ed altri. – Agevolazioni fiscali per l'assunzione di manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese*
- (349) *DE POLI. – Modifica all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l'applicazione, in caso di trasferimento d'azienda, dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità*
- (482) *DE POLI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap*
- (500) *DE POLI. – Modifica all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori*
- (555) *ICHINO ed altri. – Misure sperimentali per la promozione dell'occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione*
- (571) *BITONCI. – Disciplina del documento unico di regolarità contributiva*
- (625) *BERGER ed altri. – Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura*
- (716) *NENCINI. – Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell'età e del monte contributi versati*
- (727) *BAROZZINO ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300*
- (893) *Sara PAGLINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300*
- (936) *DI MAGGIO ed altri. – Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento*
- (1100) *FRAVEZZI ed altri. – Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo*
- (1152) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione del reddito minimo garantito*

(1221) *ICHINO ed altri.* – Disposizioni volte a favorire l'utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni

(1279) *SACCONI ed altri.* – Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro

(1312) *Mariarosaria ROSSI ed altri.* – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione

(1409) *Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Teresa Bellanova ed altri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il presidente relatore SACCONI (*NCD*) ricorda che la Commissione, prima della pausa estiva, ha iniziato la votazione degli emendamenti, accantonandone alcuni, relativi a specifiche tematiche. Per taluni i proponenti hanno provveduto, tenendo conto dei suggerimenti del Governo, a delle riformulazioni, sulle quali si è in attesa del parere della Commissione bilancio. Ricorda altresì che il rappresentante del Governo il 16 luglio scorso aveva presentato un proprio emendamento (1.1000), al quale non sono stati presentati subemendamenti, e sul quale si è del pari in attesa del parere della 5^a Commissione permanente. Ritiene pertanto che si possa procedere alla votazione degli emendamenti accantonati non incompatibili con quelli all'attenzione della Commissione bilancio. La disamina degli ordini del giorno verrà effettuata una volta esaurite le votazioni sugli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA suggerisce ai rispettivi proponenti una riformulazione degli emendamenti 5.41 e 5.77, al fine di circoscrivere, nel primo caso, la possibilità di cessione di giorni di riposo tra lavoratori dipendenti ai soli giorni di riposo aggiuntivi, e, nel secondo, di eliminare il riferimento esplicito alla maternità o alla genitorialità.

Le senatrici MUNERATO (*LN-Aut*) e PARENTE (*PD*) accolgono, rispettivamente, le indicazioni del Governo e riformulano conseguentemente in un testo 2 gli emendamenti 5.41 e 5.77 (testi allegati al resoconto).

Si passa alle votazioni degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 1.

Sull'emendamento 1.53 (testo 2) il sottosegretario Teresa BELLANOVA e il PRESIDENTE relatore esprimono parere contrario.

In risposta ad una richiesta del senatore PUGLIA (*M5S*), il sottosegretario Teresa BELLANOVA precisa che la contrarietà del Governo è motivata dalla circostanza che la materia oggetto dell'emendamento è già coperta da norme vigenti e che esso si pone in contrasto con i principi di solidarietà propri del disegno di legge in esame.

Verificata la presenza del numero prescritto di senatori, l'emendamento, posto in votazione, è respinto.

Gli emendamenti 1.1000, 1.87 (testo 3), 1.107 (testo 2) e 1.108 (testo 2) restano accantonati, in attesa del parere della Commissione Bilancio. Restano altresì accantonati gli emendamenti 1.86 (testo 2), 1.88 (testo 2), 1.93, 1.94, 1.95, 1.96 e 1.117, aventi riguardo a materie analoghe.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 2.

Restano ancora accantonati gli emendamenti 2.45 (testo 2), 2.51 (testo 3), 2.83 (testo 3), in attesa del parere della Commissione bilancio, e 2.49, su materia analoga al 2.51 (testo 3).

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA invita i proponenti a ritirare l'emendamento 2.50, sul quale formula diversamente avviso contrario. Il PRESIDENTE relatore esprime parere conforme.

La senatrice PARENTE (*PD*) ritira l'emendamento.

Restano accantonati gli emendamenti 2.52 (testo 2), 2.59 (testo 2), 2.60, 2.65 (testo 2), 2.66, 2.85 (testo 2), 2.87 (testo 2), 2.88, 2.89, 2.93 e 2.94, concernenti materie collegate a proposte all'esame della Commissione bilancio.

Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 3.

Sull'emendamento 3.14 il sottosegretario Teresa BELLANOVA esprime un orientamento contrario, mentre il PRESIDENTE relatore ne chiede il ritiro per una eventuale trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) osserva che l'emendamento è ispirato ad una esigenza molto sentita nel contesto del mondo del lavoro, ricordando tra l'altro che alcune Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, hanno in parte già regolato la materia. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di modificare il proprio parere.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA ribadisce il proprio orientamento contrario, rilevando che l'emendamento 3.1, già approvato dalla

Commissione, contempla un'opera di semplificazione che comprende anche la sicurezza sul lavoro, materia peraltro oggetto di competenza concorrente tra Stato e regioni; richiama al riguardo la normativa approvata dalla regione Lombardia.

Concorda il PRESIDENTE relatore, ritenendo di maggiore utilità orientare con un ordine del giorno la successiva attività applicativa da parte del Governo.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) ritira l'emendamento 3.14, nonché i successivi 3.15 e 3.16, concernenti la stessa materia, riservandosene la trasformazione in ordine del giorno.

L'emendamento 3.30 (testo 2), in attesa del parere della Commissione bilancio, e l'emendamento 3.39 restano accantonati.

Sull'emendamento 3.32 il sottosegretario Teresa BELLANOVA esprime avviso contrario, ricordando che il regime sanzionatorio è già compreso tra i criteri di delega di cui alla lettera *c*) dell'articolo 3, e giudicando pertanto più appropriata la presentazione di un ordine del giorno.

A tale proposito il PRESIDENTE relatore segnala il particolare rilievo degli ordini del giorno riferiti a una legge delega, attesa la possibilità di riscontrarne successivamente il rispetto in sede di parere parlamentare sui decreti di attuazione.

La senatrice BENCINI (*Misto-ILC*) ritira l'emendamento, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

L'emendamento 3.40 resta accantonato.

Sugli identici emendamenti 3.41 e 3.42 il sottosegretario Teresa BELLANOVA esprime parere contrario, giudicandoli suscettibili di diminuire la tutela dei diritti contributivi dei lavoratori, mentre il PRESIDENTE relatore si rimette alla Commissione.

I rispettivi proponenti ritirano quindi gli emendamenti 3.41 e 3.42.

Restano accantonati gli emendamenti 3.46, 3.47 e 3.48.

La senatrice CATALFO (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.0.3 e successivamente lo ritira.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA invita al ritiro dell'emendamento 3.0.4, in quanto, da quanto risulta all'INPS, i dati oggetto dell'emendamento sono già noti al datore di lavoro.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) ritira pertanto l'emendamento, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 5.

L'emendamento 5.41 (testo 2) è accantonato per essere sottoposto al parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA e il PRESIDENTE relatore invitano i presentatori a ritirare l'emendamento 5.67 ai fini di un'eventuale trasformazione in un ordine del giorno finalizzato a evitare incertezze applicative, in relazione alla diversità dei territori e alla diversità delle competenze ispettive. In particolare sottolineano l'esigenza di una definizione certa, rimessa alle disposizioni delegate, riferita a situazioni saltuarie che hanno carattere di discontinuità, anche nell'interesse dei soggetti assistiti.

Il senatore PAGANO (*NCD*) ritira l'emendamento, riservandosi di trasferirne i contenuti in un ordine del giorno.

L'emendamento 5.77 (testo 2), al quale aggiunge la propria firma la senatrice PAGLINI (*M5S*), posto in votazione, è approvato.

Il PRESIDENTE relatore invita i proponenti a ritirare l'emendamento 5.0.6, anche ai fini di una trasformazione in ordine del giorno, sottolineando l'esigenza di porre adeguato rimedio a incertezze applicative e di fissare una puntuale distinzione tra collaborazione saltuaria e permanente nelle piccole imprese a carattere familiare.

Insistendo il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*), l'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Il PRESIDENTE relatore, con riferimento agli ordini del giorno derivanti dagli emendamenti ritirati nella seduta odierna, propone di fissare il termine per la presentazione alle ore 13 di mercoledì 10 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 104**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

esprime parere favorevole, raccomandando di inserire all'articolo 2 una disposizione che commini una adeguata sanzione amministrativa nel caso che il minore sia adibito a lavoro pericoloso per la sua salute o sicurezza.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1428

5.41 (testo 2)

MUNERATO

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute».

5.77 (testo 2)

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Delega al Governo per la tutela e la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro».
